

PARLAMENTO EUROPEO

2004



2009

Commissione per lo sviluppo

2004/0219(COD)

14.7.2005

PARERE

della commissione per lo sviluppo

destinato alla commissione per gli affari esteri

sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio recante disposizioni generali che istituiscono uno strumento europeo di vicinato e partenariato
(COM(2004)0628 – C6-0129/2004 – 2004/0219(COD))

Relatore per parere: Mauro Zani

PA_Leg

BREVE MOTIVAZIONE

I. Lo Strumento europeo di vicinato e partenariato (ENPI): La proposta legislativa

Lo Strumento europeo di vicinato e partenariato (ENPI) è uno dei quattro nuovi strumenti di aiuto esterno proposti dalla Commissione nel contesto di una radicale ristrutturazione ed una drastica semplificazione della legislazione nell'area delle azioni esterne. Questi quattro strumenti dovrebbero essere complementari ad altri due già esistenti, con il risultato finale che sei strumenti (tre geografici e tre tematici) sostituiranno i circa 30 strumenti di aiuto esterno attualmente in vigore.

In tale contesto l'ENPI è uno degli strumenti geografici, e mira a consentire alla Comunità di assumere un reale impegno con i paesi confinanti e altri nelle vicinanze. Esso sostituisce MEDA e la maggior parte di TACIS, e include gli elementi di "cooperazione transfrontaliera" che prima erano finanziati anche da Interreg.

Con lo scopo di sviluppare un'area di prosperità e stretta cooperazione tra l'UE e i paesi limitrofi non candidati o "pre-candidati" all'adesione, l'ENPI copre Algeria, Armenia, Azerbaigian, Bielorussia, Egitto, Georgia, Israele, Giordania, Libano, Libia, Moldavia, Marocco, Autorità palestinese della Cisgiordania e di Gaza, Federazione russa, Siria, Tunisia e Ucraina. Per i programmi di natura globale, regionale o transfrontaliera, l'idoneità può estendersi ad altri paesi, compresi i Paesi e Territori d'Oltremare e i paesi coperti da altri strumenti.

II. La posizione del relatore

Tenendo presente che la negoziazione su tale proposta legislativa sta avvenendo nel contesto di una più ampia negoziazione interistituzionale sul resto degli strumenti legislativi di assistenza esterna, il relatore ha cercato di concentrare la propria attenzione sui punti che sono chiaramente di competenza della Commissione per lo Sviluppo.

In particolare, si è ritenuto che l'Articolo 2 del regolamento ("Finalità dell'assistenza") non riflettesse la natura dei paesi coperti dallo strumento. Infatti, 12 dei 17 paesi coperti sono considerati dall'OCSE come paesi in via di sviluppo. Ciononostante, la promozione dello sviluppo o la lotta contro la povertà non sono menzionati come uno dei principali obiettivi da promuovere (Articolo 2.1) e il "supporto a politiche volte alla riduzione della povertà" si trova al sesto posto della "lista della spesa" di 25 obiettivi che "potrebbero essere sostenuti" (Articolo 2.2).

Lo scopo degli emendamenti introdotti nell'Articolo 2 è quindi di chiarire gli obiettivi complessivi e quelli specifici, introducendo un ordine gerarchico, secondo gli obiettivi dichiarati dell'assistenza esterna e di cooperazione allo sviluppo della CE. Nello stesso modo, gli emendamenti introdotti nell'Articolo 3 vogliono rinforzare il ruolo degli impegni internazionali (tra cui gli accordi dell'ONU e, in particolare, la Dichiarazione del Millennio e gli Obiettivi di Sviluppo del Millennio -MDGs - decisi a livello internazionale) nell'ambito del quadro politico complessivo per la programmazione dell'assistenza sotto tale regolamento.

Si è inoltre considerato necessario, rientrando nelle competenze della Commissione per lo Sviluppo, richiedere un approccio ampiamente partecipativo nell'adozione dei documenti di strategia ed i successivi programmi paese, multi-paese e tematici, compresa la partecipazione,

tra gli altri, di autorità locali e di organizzazioni della società civile. Ciò è coerente con il principio di proprietà ("*ownership*") che dovrebbe essere presente in tutti i programmi di assistenza esterna dell'UE.

Inoltre, e sebbene al di fuori delle specifiche competenze della Commissione per lo Sviluppo, il relatore ha ritenuto appropriato fare qualche proposta al fine di trattare le principali questioni sollevate dal Parlamento europeo e che sono comuni agli altri tre strumenti legislativi, al fine di dare alcuni suggerimenti sulla possibile direzione per proseguire. Tali questioni comuni sono:

- il ruolo del Parlamento europeo nella definizione delle priorità di programmazione;
- l'introduzione di una data di scadenza e di una clausola di revisione;
- la visibilità finanziaria e la responsabilità ("*accountability*"), visto che nel regolamento proposto non c'è una chiara distribuzione geografica e tematica delle dotazioni finanziarie, a discapito dei poteri di bilancio del Parlamento.

EMENDAMENTI

La commissione per lo sviluppo invita la commissione per gli affari esteri, competente per il merito, a includere nella sua relazione i seguenti emendamenti:

Testo della Commissione ¹	Emendamenti del Parlamento
	<p>Emendamento 1 Considerando 4 bis (nuovo)</p> <p><i>(4 bis) La formazione, l'interpretazione, l'applicazione e l'attuazione di tutti gli accordi e misure prese nel quadro di tale strumento devono essere in linea con i requisiti e i principi del diritto internazionale generale e dell'acquis comunitario.</i></p>
	<p>Emendamento 2 Articolo 2, paragrafo 1</p>

¹ Non ancora pubblicato in Gazzetta ufficiale.

(1) L'assistenza comunitaria nell'ambito dello strumento di vicinato e partenariato incentiva il consolidamento della cooperazione e la progressiva integrazione economica tra l'Unione europea e i paesi partner **e, più nello specifico, l'attuazione di accordi di partenariato e di cooperazione, di accordi di associazione o di altri accordi presenti o futuri.**

1. L'assistenza comunitaria nell'ambito dello strumento di vicinato e partenariato incentiva:

- a) il consolidamento della cooperazione e la progressiva integrazione economica tra l'Unione europea e i paesi partner;
- b) lo sviluppo economico, sociale e ambientale sostenibile dei paesi coinvolti;**
- c) la campagna volta ad eliminare la povertà nei paesi in via di sviluppo;**
- d) lo sviluppo e il consolidamento di principi democratici e dello Stato di diritto nonché il rispetto dei diritti umani.**

Motivazione

L'articolo 2, paragrafo 1 (finalità dell'assistenza) dovrebbe essere una lista chiara degli obiettivi complessivi, tenendo presente che lo strumento riguarda una regione dove la maggior parte dei paesi sono in via di sviluppo, e dove l'integrazione economica con i paesi dell'UE è una delle priorità principali per ovvie ragioni geografiche. Per questo motivo è stata introdotta una divisione gerarchica tra obiettivi complessivi (quattro di essi), che dovrebbero essere presenti ad ogni fase della cooperazione tra l'UE ed i paesi in questione, e la lista di misure che devono essere sostenute dall'assistenza comunitaria. Gli accordi di partenariato e cooperazione, gli accordi di associazione e altri accordi presenti o futuri sono già menzionati sotto il "quadro politico" nell'articolo 3, e quindi menzionarli qui sarebbe ridondante.

Emendamento 3

Articolo 2, paragrafo 2, lettera e)

e) promuovere la protezione ambientale e **la corretta** gestione delle risorse naturali;

e) promuovere la protezione ambientale, **la salvaguardia della natura e la sostenibile** e delle risorse naturali;

Motivazione

La salvaguardia della natura conferisce una dimensione aggiuntiva alla frase originale e indica che la natura non soltanto è buona per essere "usata", ma necessita anche di essere "salvaguardata" per garantire la sua sostenibilità a lungo termine.

Emendamento 4
Articolo 2, paragrafo 2, lettera f)

f) sostenere le politiche volte a **ridurre** la povertà;

f) sostenere le politiche volte a **stradicare** la povertà e a **conseguire gli obiettivi di sviluppo del Millennio**:

Motivazione

Secondo la classifica del Comitato per l'assistenza allo sviluppo dell'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (OCSE) riconosciuta a livello internazionale, più del 70% dei paesi coperti dal regolamento sullo strumento europeo di vicinato e partenariato (ENPI) sono paesi in via di sviluppo.

Dal momento che hanno sottoscritto gli obiettivi di sviluppo del Millennio nell'anno 2000, l'Unione europea e i suoi Stati membri hanno una responsabilità particolare nei confronti delle persone che vivono in assoluta povertà in Moldavia, Georgia e Palestina. La cooperazione con tali paesi dovrebbe pertanto basarsi sugli obiettivi generali della politica dell'UE in materia di sviluppo: lo sradicamento della povertà attraverso il conseguimento degli obiettivi di sviluppo del Millennio.

Emendamento 5
Articolo 2, paragrafo 2, lettera f bis) (nuova)

f bis) promuovere la parità di genere e i diritti delle donne;

Motivazione

I rappresentanti di governo che hanno firmato la Dichiarazione di Barcellona hanno riconosciuto il ruolo chiave svolto dalle donne nel settore dello sviluppo e tentato di promuovere la loro attiva partecipazione alla vita economica e sociale e il loro contributo alla creazione di nuovi posti di lavoro.

I regolamenti MEDA (1 e 2) hanno sostenuto l'istruzione delle donne e la creazione di posti di lavoro, e raccomandato di tener conto dell'equilibrio di genere nella pianificazione e nell'attuazione della cooperazione allo sviluppo dell'UE (Allegato II, quinto obiettivo del regolamento MEDA 2). In oriente, il processo di transizione economica dalla pianificazione centralizzata al libero mercato non è stato un processo neutro sotto il profilo del genere. Lo smantellamento dell'assistenza statale alle famiglie ha accresciuto l'onere delle donne per quanto riguarda l'allevamento dei figli. Nell'Europa orientale e nell'Asia centrale, le donne subiscono crescenti svantaggi per quanto riguarda l'istruzione, l'occupazione e l'assistenza

sanitaria e ciò non solo pregiudica la crescita economica, ma vanifica anche gli sforzi volti a ridurre la povertà e a conseguire gli obiettivi di sviluppo del Millennio. Le donne sono sempre più vulnerabili e il loro benessere è minacciato dal fenomeno in crescita del traffico di esseri umani.

Emendamento 6

Articolo 2, paragrafo 2, lettera h)

h) sostenere le politiche a favore della salute, dell'istruzione e della formazione;

h) sostenere le politiche a favore della salute, dell'istruzione e della formazione, ***incluse non soltanto le più gravi malattie trasmissibili e le malattie e patologie non trasmissibili, ma anche l'accesso, da parte delle ragazze e delle donne, ai servizi e all'istruzione in materia sanitaria, ivi comprese la salute riproduttiva e quella del neonato;***

Emendamento 7

Articolo 2, paragrafo 2, lettera o)

o) promuovere la cooperazione in materia di giustizia e affari interni, comprese questioni quali il diritto d'asilo e la migrazione, e le azioni volte a combattere e a prevenire il terrorismo e la criminalità organizzata, inclusi aspetti quali il finanziamento, il riciclaggio del danaro e la frode fiscale;

o) promuovere la cooperazione in materia di giustizia e affari interni, comprese questioni quali il diritto d'asilo e la migrazione, e le azioni volte a combattere e a prevenire ***il traffico di esseri umani, in particolare di donne e bambini,*** il terrorismo e la criminalità organizzata, inclusi aspetti quali il finanziamento, il riciclaggio del danaro e la frode fiscale;

Motivazione

Le donne sono sempre più vulnerabili e il loro benessere è minacciato dal fenomeno in crescita del traffico di esseri umani.

Emendamento 8
Articolo 2, paragrafo 2, lettera s)

s) stimolare la comprensione interculturale, i contatti tra i popoli, la cooperazione tra le società civili, *nonché* gli scambi tra i giovani;

s) stimolare la comprensione interculturale, i contatti tra i popoli, la cooperazione tra le società civili, *l'integrazione degli emigrati nelle società dei paesi di destinazione* e gli scambi tra i giovani;

Emendamento 9
Articolo 2, paragrafo 2, lettera y)

y) a affrontare problemi tematici comuni nei settori di interesse reciproco e sostenere qualsiasi altro obiettivo attinente al campo di applicazione del presente regolamento.

soppresso

Motivazione

Dal momento che la lista di misure è già molto estesa, si è considerato che ogni azione è già in qualche modo coperta.

Emendamento 10
Articolo 3

Il quadro politico generale ai fini della programmazione dell'assistenza nell'ambito del presente regolamento è delineato dagli accordi di partenariato e di cooperazione, dagli accordi di associazione o da qualsiasi altro accordo presente o futuro atto a definire i rapporti con i paesi partner, nonché tramite le pertinenti comunicazioni della Commissione e conclusioni del Consiglio che individuano gli orientamenti della politica dell'Unione europea nei confronti di questi stessi paesi. I piani d'azione definiti di comune accordo o gli altri documenti equivalenti costituiscono un elemento di riferimento essenziale per individuare le priorità dell'assistenza.

Il quadro politico generale ai fini della programmazione dell'assistenza nell'ambito del presente regolamento è delineato *dai pertinenti accordi ed impegni internazionali, compresi le dichiarazioni, gli accordi e le convenzioni dell'ONU e in particolare gli Obiettivi di Sviluppo del Millennio*, dagli accordi di partenariato e di cooperazione, dagli accordi di associazione o da qualsiasi altro accordo presente o futuro atto a definire i rapporti con i paesi partner, nonché tramite le pertinenti *risoluzioni del Parlamento europeo*, le comunicazioni della Commissione e conclusioni del Consiglio che individuano gli orientamenti della politica dell'Unione europea nei confronti di questi stessi paesi. I piani d'azione definiti di comune accordo o gli altri documenti

equivalenti costituiscono un elemento di riferimento essenziale per individuare le priorità dell'assistenza.

Motivazione

I pertinenti accordi e convenzioni internazionali, quali la Dichiarazione del Millennio e gli Obiettivi di Sviluppo del Millennio decisi a livello internazionale, dovrebbero sempre essere presenti nella programmazione dell'assistenza comunitaria. Allo stesso modo, anche le pertinenti risoluzioni del Parlamento europeo dovrebbero essere prese in considerazione.

Emendamento 11
Articolo 4, paragrafo 2

2. L'assistenza comunitaria prevista dal presente regolamento si inserisce, di regola, nell'ambito di un partenariato tra la Commissione e i beneficiari, che vede **eventualmente** coinvolti autorità nazionali, regionali e locali, partner economici e sociali, la società civile nonché altri organismi competenti.

2. L'assistenza comunitaria prevista dal presente regolamento si inserisce, di regola, nell'ambito di un partenariato tra la Commissione e i beneficiari, che vede coinvolti autorità nazionali, regionali e locali, partner economici e sociali, la società civile nonché altri organismi competenti.

Motivazione

Lo spirito del processo di Barcellona e il secondo regolamento MEDA incoraggiano la partecipazione della società civile all'elaborazione e all'attuazione delle misure di sviluppo. La società civile e gli enti locali spesso si trovano al posto giusto per formulare le priorità regionali in materia di assistenza allo sviluppo e svolgono un ruolo cruciale nell'attuazione di programmi in paesi in cui esistono condizioni di estrema povertà. Per tale motivo, il ruolo della società civile sotto il profilo della consultazione, partecipazione, attuazione e monitoraggio dei programmi d'azione andrebbe chiarito pienamente e rafforzato attraverso meccanismi e fondi adeguati.

Emendamento 12
Articolo 4, paragrafo 3

3. I paesi beneficiari provvedono **eventualmente** a coinvolgere i partner interessati, segnatamente su scala regionale e locale, nelle fasi di preparazione, attuazione e monitoraggio dei programmi e dei progetti.

3. I paesi beneficiari provvedono a coinvolgere i partner interessati, segnatamente su scala regionale e locale, nelle fasi di preparazione, attuazione e monitoraggio dei programmi e dei progetti.

Motivazione

Lo spirito del processo di Barcellona e il secondo regolamento MEDA incoraggiano la partecipazione della società civile all'elaborazione e all'attuazione delle misure di sviluppo. La società civile e gli enti locali spesso si trovano al posto giusto per formulare le priorità regionali in materia di assistenza allo sviluppo e svolgono un ruolo cruciale nell'attuazione di programmi in paesi in cui esistono condizioni di estrema povertà. Per tale motivo, il ruolo della società civile sotto il profilo della consultazione, partecipazione, attuazione e monitoraggio dei programmi d'azione andrebbe chiarito pienamente e rafforzato attraverso meccanismi e fondi adeguati.

Emendamento 13

Articolo 5, paragrafo 4 bis (nuovo)

4 bis. Tutti gli accordi conclusi e tutte le misure finanziate nel quadro del presente strumento sono attuati da ciascuna parte contraente nel rispetto dei principi e dei requisiti del diritto internazionale generale riconosciuto dall'UE e coerentemente con l'acquis comunitario.

Motivazione

L'emendamento mira a far sì che il funzionamento di tale strumento continui ad essere coerente con i valori, le politiche, gli impegni giuridici dell'UE e lo Stato di diritto.

Emendamento 14

Articolo 6, paragrafo 1, lettera b)

b) programmi tematici, relativi ad uno o più problemi specifici condivisi da diversi paesi partner e che possono essere di rilevanza per uno o più Stati membri;

b) programmi tematici, relativi ad uno o più problemi specifici condivisi da diversi paesi partner e che possono essere di rilevanza per uno o più Stati membri ***per quanto riguarda questioni quali i diritti dell'uomo e l'ambiente;***

Motivazione

I programmi tematici saranno applicati allo strumento ENP e allo strumento di cooperazione allo sviluppo e di cooperazione economica, mentre le questioni riguardanti le persone, incluso lo sviluppo della società civile, figurano come parte delle priorità per la cooperazione regionale nella comunicazione della Commissione sul documento di strategia ENP. Inoltre, alla possibilità di creare programmi tematici su tali questioni fa riferimento l'allegato della proposta; tale possibilità deve però essere integrata anche nel testo del nuovo regolamento in modo da acquisire forza cogente.

Emendamento 15 Articolo 7, paragrafo 1

(1) Ai fini dei programmi nazionali o multinazionali, sono adottati dei documenti di strategia, conformemente alla procedura di cui all'articolo 26, paragrafo 2, che riflettono il quadro politico e i piani d'azione di cui all'articolo 3. I documenti di strategia coprono un arco di tempo compatibile con le priorità individuate nel quadro politico e prevedono programmi indicativi pluriennali con relativi stanziamenti. Detti documenti sono eventualmente soggetti a revisione, conformemente alla procedura di cui all'articolo 26, paragrafo 2.

1. Ai fini dei programmi nazionali o multinazionali, sono adottati dei documenti di strategia, conformemente alla procedura di cui all'articolo 26, paragrafo 2, che riflettono il quadro politico e i piani d'azione di cui all'articolo 3 **e tengono conto delle priorità espresse dal Parlamento europeo nel quadro del dialogo strategico interistituzionale**. I documenti di strategia coprono un arco di tempo compatibile con le priorità individuate nel quadro politico e prevedono programmi indicativi pluriennali con relativi stanziamenti. Detti documenti sono eventualmente soggetti a revisione, conformemente alla procedura di cui all'articolo 26, paragrafo 2.

Motivazione

Nell'ambito delle negoziazioni tripartite (Commissione, Consiglio e Parlamento) relative al pacchetto di proposte legislative delle azioni esterne dell'UE, si è deciso di stabilire un dialogo strategico sulla pianificazione finanziaria pluriennale al fine di integrare il Parlamento europeo nelle fasi cruciali del processo di attuazione. Poiché al momento della pubblicazione del presente progetto di parere non si conosce la forma finale che prenderà tale dialogo strategico, non è possibile essere più precisi. Comunque, si è considerato utile indicare in quali articoli tale dialogo dovrebbe essere menzionato.

Emendamento 16
Articolo 7, paragrafo 1 bis (nuovo)

1 bis. I documenti di strategia ed i successivi programmi paese, multi-paese e tematici sono il risultato di un processo di consultazione basato su un'ampia partecipazione a livello regionale, nazionale e locale delle autorità dei paesi in questione, dei parlamenti nazionali e dei principali detentori di interessi, comprese le pertinenti organizzazioni della società civile.

Motivazione

Un ampio approccio partecipativo è fondamentale al fine di assicurare un'adeguata riflessione delle priorità e il rispetto del principio di proprietà ("ownership") che dovrebbe essere presente in tutti i programmi di assistenza esterna dell'UE.

Emendamento 17
Articolo 9, paragrafo 5

5. I programmi congiunti possono essere rivisti su iniziativa dei paesi partecipanti o della Commissione onde tener conto delle mutate priorità della cooperazione, dell'evoluzione socio-economica, dei risultati dell'attuazione delle misure in questione e del processo di monitoraggio e di valutazione, nonché in funzione della necessità di adeguare l'importo degli aiuti disponibili e di riassegnare le risorse.

5. I programmi congiunti possono essere rivisti su iniziativa dei paesi partecipanti o della Commissione onde tener conto delle mutate priorità della cooperazione, dell'evoluzione socio-economica, dei risultati dell'attuazione delle misure in questione e del processo di monitoraggio e di valutazione, ***in particolare quando si riscontrano contraccolpi ambientali e sociali negativi***, nonché in funzione della necessità di adeguare l'importo degli aiuti disponibili e di riassegnare le risorse.

Motivazione

In taluni casi (ad esempio, nel caso relativo allo sviluppo di infrastrutture nel quadro della rete TEN-T estesa ai paesi partner) i progetti di cooperazione nazionale, regionale o transfrontaliera finanziati con risorse UE (ENPI e d'altro tipo) possono avere gravi contraccolpi ambientali e sociali. È pertanto di estrema importanza che il testo del regolamento rifletta la necessaria revisione dei progetti quando tali gravi contraccolpi emergano con chiarezza dalle valutazioni.

Emendamento 18
Articolo 12, paragrafo 4

(4) Entro un mese dalla sua decisione, la Commissione trasmette per informazione agli Stati membri i programmi d'azione e i programmi congiunti per la cooperazione transfrontaliera.

4. Entro un mese dalla sua decisione, la Commissione trasmette per informazione agli Stati membri **e al Parlamento europeo** i programmi d'azione e i programmi congiunti per la cooperazione transfrontaliera..

Motivazione

L'emendamento mira ad un maggiore coinvolgimento del Parlamento europeo nel processo di attuazione del presente regolamento.

Emendamento 19
Articolo 13, paragrafo 4

(4) Entro un mese dalla sua decisione, la Commissione trasmette per informazione le misure specifiche agli Stati membri.

4. Entro un mese dalla sua decisione, la Commissione trasmette per informazione le misure specifiche agli Stati membri **e al Parlamento europeo**.

Motivazione

Vedi motivazione dell'emendamento 18

Emendamento 20
Articolo 20, paragrafo 2

2. Detti accordi conferiscono espressamente alla Commissione e alla Corte dei conti il diritto di procedere all'audit, documentario o sul campo, di qualsiasi appaltatore o subappaltatore cui siano stati corrisposti fondi comunitari. Essi autorizzano inoltre espressamente la Commissione ad effettuare verifiche ed ispezioni sul posto, conformemente al regolamento (CE, Euratom) n. 2185/96.

2. Detti accordi conferiscono espressamente alla Commissione e alla Corte dei conti il diritto di procedere all'audit, documentario o sul campo, di qualsiasi appaltatore o subappaltatore cui siano stati corrisposti fondi comunitari, **anche al fine di stabilire se gli accordi e le misure prese nell'ambito di tale strumento sono attuati conformemente ai principi del diritto internazionale generale riconosciuto dall'UE e in coerenza con l'acquis comunitario**. Essi autorizzano inoltre espressamente la Commissione ad effettuare

verifiche ed ispezioni sul posto,
conformemente al regolamento (CE,
Euratom) n. 2185/96.

Emendamento 21
Articolo 25

La Commissione vaglia i progressi conseguiti nell'attuazione delle misure adottate a titolo del presente regolamento e trasmette una relazione annuale sull'attuazione dell'assistenza al Parlamento europeo e al Consiglio. La relazione è altresì trasmessa al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni. Essa fornisce, relativamente all'esercizio precedente, informazioni sulle misure finanziate, sull'esito delle attività di monitoraggio e di valutazione e sull'esecuzione del bilancio in termini di impegni e pagamenti per paese e regione partner nonché per settore di cooperazione.

La Commissione vaglia i progressi conseguiti nell'attuazione delle misure adottate a titolo del presente regolamento e trasmette una relazione annuale sull'attuazione dell'assistenza al Parlamento europeo e al Consiglio. La relazione è altresì trasmessa al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni. Essa fornisce, relativamente all'esercizio precedente, informazioni sulle misure finanziate, sull'esito delle attività di monitoraggio e di valutazione, **sull'implicazione dei relativi partner** e sull'esecuzione del bilancio in termini di impegni e pagamenti per paese e regione partner nonché per settore di cooperazione.

Emendamento 22
Articolo 29

L'importo finanziario di riferimento per l'attuazione del presente regolamento nel periodo 2007-2013 ammonta a 14.929 milioni di €. Gli stanziamenti annuali sono autorizzati dall'autorità di bilancio entro i limiti delle prospettive finanziarie.

L'importo finanziario di riferimento per l'attuazione del presente regolamento nel periodo 2007-2013 ammonta a 14.929 milioni EUR. Gli stanziamenti annuali sono autorizzati dall'autorità di bilancio entro i limiti delle prospettive finanziarie.

Il bilancio annuale deve includere, almeno:

- una distribuzione delle risorse finanziarie tra le diverse regioni geografiche, principalmente i paesi partner del Mediterraneo e dell'Europa dell'est;***
- un quadro complessivo delle dotazioni finanziarie allocate ai vari programmi tematici.***

Motivazione

La semplificazione e la razionalizzazione delle linee di bilancio non dovrebbe portare ad una totale diluizione delle priorità geografiche e tematiche, decise ad hoc dalla Commissione senza alcun controllo da parte dell'autorità di bilancio. In particolare, una ripartizione a priori delle risorse finanziarie tra i paesi ex-MEDA ed ex-TACIS assicurerà un equilibrio geografico secondo obiettivi di lungo periodo e meno dipendenti da urgenze di politica esterna dell'ultimo minuto. Allo stesso modo, una ripartizione tra programmi tematici assicurerà un approccio equilibrato secondo l'obiettivo dello sviluppo sociale ed economico sostenibile.

Emendamento 23

Articolo 30

Entro il 31 dicembre 2011, la Commissione sottopone al Parlamento europeo e al Consiglio ***delle proposte sul futuro del presente regolamento ed eventuali modifiche ritenute opportune.***

Non oltre il 30 giugno 2010, la Commissione sottopone al Parlamento europeo e al Consiglio ***un rapporto sull'attuazione del programma nei primi tre anni, nonché una proposta legislativa che introduca le necessarie modifiche allo strumento.***

Motivazione

Tale clausola di revisione standard (o simile) sarà introdotta in tutti gli altri strumenti che regolano l'Assistenza Esterna Comunitaria.

Emendamento 24

Articolo 32, comma 2

Esso si applica dal 1° gennaio 2007.

Esso si applica dal 1° gennaio 2007 ***al 31 dicembre 2013.***

Motivazione

Tale clausola di scadenza standard (o simile) coincidente con la durata del prossimo quadro finanziario sarà introdotta in tutti gli altri strumenti che regolano l'Assistenza Esterna Comunitaria.

PROCEDURA

Titolo	Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio recante disposizioni generali che istituiscono uno strumento europeo di vicinato e partenariato		
Riferimenti	COM(2004)0628 – C6-0129/2004 – 2004/0219(COD)		
Commissione competente per il merito	AFET		
Commissione competente per parere Annuncio in Aula	DEVE 14.12.2004		
Cooperazione rafforzata	Sì		
Relatore per parere Nomina	Mauro Zani 2.12.2004		
Esame in commissione	18.1.2005	20.6.2005	13.7.2005
Approvazione degli emendamenti	13.7.2005		
Esito della votazione finale	favorevoli:	27	
	contrari:	0	
	astensioni:	0	
Membri titolari presenti al momento della votazione finale	Alessandro Battilocchio, Margrietus van den Berg, Danutė Budreikaitė, Thierry Cornillet, Michael Gahler, Filip Andrzej Kaczmarek, Glenys Kinnock, Ģirts Valdis Kristovskis, Maria Martens, Miguel Angel Martínez Martínez, Luisa Morgantini, Toomas Savi, Pierre Schapira, Frithjof Schmidt, Feleknas Uca, Anna Záborská, Jan Zahradil, Mauro Zani		
Supplenti presenti al momento della votazione finale	Marie-Hélène Aubert, Milan Gaľa, Fiona Hall, Alain Hutchinson, Raymond Langendries, Bernard Lehideux, Manolis Mavrommatis, Britta Thomsen, Gabriele Zimmer		
Supplenti (art. 178, par. 2) presenti al momento della votazione finale			